REGOLAMENTO (CEE) N. 1271/78 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 1978
recante misure intese a migliorare la qualità del latte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1001/78 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77 prevede l'adozione di misure volte ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari ; che la Commissione, nel suo programma annuale relativo a tali misure, da essa trasmesso al Consiglio, in virtù del paragrafo 3 del suddetto articolo, ha espresso l'intenzione, previa consultazione del comitato consultivo per il latte e i prodotti lattiero-caseari, di adottare, fra l'altro, misure intese a migliorare la qualità del latte prodotto nella Comunità, soprattutto del latte alimentare ; che a tal fine si devono adottare le relative modalità d'applicazione ;

considerando che è necessario stabilire quali misure possono essere sovvenzionate ; che data la scarsità dei mezzi finanziari disponibili occorre selezionare le misure in oggetto tenendo conto della loro importanza per la produzione lattiera nella regione interessata ;

considerando che, per quanto riguarda le previste misure, è opportuno invitare le organizzazioni in grado di presentare programmi adeguati ; che occorre inoltre fissare i criteri cui tali programmi devono attenersi e stabilire le misure di finanziamento che possono essere prese in considerazione ;

considerando che occorre limitare la partecipazione finanziaria della Comunità a una parte soltanto delle spese occasionate dalle misure in questione ;

considerando che si devono adottare talune modalità per quanto concerne la durata di validità delle azioni e il pagamento degli aiuti comunitari agli interessati le cui proposte verranno accolte ; che è altresì necessario che la Comunità sia informata degli effetti delle misure contemplate dal presente regolamento ; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1079/77, le misure in causa sono da considerarsi come interventi ; che è quindi necessario incaricare gli organismi d'intervento di controllare l'esecuzione delle proposte accolte e di procedere ai relativi pagamenti ;

considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite dal presente regolamento vengono incentivati :

a) il controllo qualitativo del latte crudo, segnatamente le seguenti operazioni :
   — prelievo di campioni,
   — raccolta e trasporto dei campioni,
   — analisi qualitativa del latte crudo,
   — elaborazione dei risultati ottenuti ;

b) l'analisi sanitaria del latte crudo e la lotta contro la mastite ;

c) il controllo delle mungitrici meccaniche ;

d) la consulenza individuale ai produttori di latte per quanto concerne in particolare la produzione (igiene delle stalle, mungitura) e la conservazione del latte (raffreddamento) ;

e) la consulenza in materia di raccolta (attrezzature cooperative comuni, centri di raccolta) e di trasporto del latte crudo (condizioni tecniche, attrezzatura e messa in servizio di autobotti) ;

f) la formazione del personale qualificato occorrente :
   — per le attività di consulenza,
   — per i controlli qualitativi ;

g) la creazione di centri comuni di raccolta del latte, provvisti, eventualmente, d'impianti di raffreddamento ; in casi eccezionali, debitamente motivati, possono essere accordati aiuti anche ad aziende individuali.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, le azioni di cui al paragrafo 1 sono limitate sino al 30 settembre 1979. In casi eccezionali, e più particolarmente per le misure di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), può essere tuttavia concordata, in base all'articolo 5, paragrafo 1, una scadenza più lontana per accrescere al massimo l'efficacia delle misure in oggetto.

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 11.

Articolo 2

1. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed eseguite da istituti, organizzazioni, aziende od associazioni di produttori :

a) che posseggono le qualifiche e l'esperienza necessarie

b) che forniscono garanzie adeguate quanto al buon esito dei lavori loro affidati.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 90 % delle spese occasionate dalle misure di cui trattasi.

3. Ai fini del finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), è presa in considerazione unicamente l'attrezzatura iniziale dei laboratori di analisi, comprendente :

— strumenti per la cernita, la conservazione e la preparazione dei campioni ;
— strumenti per l'analisi del contenuto di grassi, di proteine e di lattosio del latte ;
— strumenti per l'accertamento dello stato di freschezza del latte ;
— strumenti (compresi eventualmente gli impianti di incubazione) per l'esame batteriologico del latte ;
— strumenti per la ricerca di impurezze, di antibiotici, di sostanze inibenti nonché di conta cellulare del latte crudo ;
— strumenti per il rilevamento della mastite nel latte crudo.

Gli ordinatori elettronici eventualmente collegati agli apparecchi di cui sopra sono considerati parte integrante dell'impianto.

L'attrezzatura iniziale di laboratori di analisi già esistenti con apparecchiature più moderne e di funzionamento più economico rientra fra le misure sovvenzionate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

4. Se la proposta è presentata da un'azienda che acquista il latte o da un'organizzazione che rappresenta queste aziende, la partecipazione finanziaria della Comunità è inoltre subordinata alla condizione che l'interessato s'impegni ad introdurre, nella propria zona di attività, un sistema di pagamento differenziato del latte a seconda della qualità del prodotto sul piano batteriologico, al più tardi nel termine di un anno dalla conclusione del contratto conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli interessati sono invitati a trasmettere non oltre il 31 ottobre 1978 all'organismo competente designato dal rispettivo Stato membro — in appresso denominato organismo d'intervento — proposte particolareggiate e complete in ordine alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Gli organismi d'intervento precisano le altre condizioni per la presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

3. Entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le proposte ricevute.

Se del caso, l'organismo d'intervento può allegare alle dette proposte le proprie osservazioni.

Articolo 4

1. Per essere completa, la proposta deve indicare :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) tutti i dati relativi alle misure proposte, compresi i termini di esecuzione, i risultati previsti e, se del caso, indicazioni sui terzi che partecipano all'attuazione delle misure stesse ;

c) il costo totale delle misure espresso nella moneta dello Stato membro in cui è stabilito l'interessato, con specificazione per singola voce di tale ammontare totale e il corrispondente piano di finanziamento ;

d) le modalità desiderate di versamento del contributo comunitario (articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b).

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguardano esclusivamente le azioni da attuare nel periodo menzionato all'articolo 1, paragrafo 2.

Una misura proposta può tuttavia far parte di un complesso di misure, la cui esecuzione non superi, di massima, il 31 marzo 1980. In tal caso, nella proposta sono parimenti indicati, a titolo indicativo, anche le precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), per l'insieme delle misure.

3. Per essere valida, una proposta deve soddisfare alle condizioni seguenti :

a) essere presentata da un interessato che risponda ai criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) essere corredata di una dichiarazione con la quale l'interessato s'impegna a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, a rispettare la condizione enunciata all'articolo 2, paragrafo 4, nonché ad adempiere gli obblighi imposti dal disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Previo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 e tenuto conto dell'importanza delle misure proposte per la produzione lattiera nella regione interessata, la Commissione conclude i contratti relativi alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accolte.

Prima della conclusione del contratto, l'interessato può essere invitato a fornire informazioni e/o precisazioni complementari in ordine alla sua proposta.

2. Gli organismi d'intervento comunicano il più sollecitamente possibile a tutti gli interessati il seguito dato alle rispettive proposte.

Articolo 6

1. In caso di accoglimento di una proposta ai sensi dell'articolo 5, la Commissione redige in almeno tre esemplari un disciplinare che viene firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare che è parte integrante del contratto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 :

a) riproduce i dati particolareggiati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;

b) li integra eventualmente con dati supplementari, risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle disposizioni concordate.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento versa all'interessato, a seconda delle indicazioni figuranti nella sua proposta :

a) un acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, in un'unica soluzione, entro sei settimane dalla data della firma del contratto e del disciplinare, oppure

b) a intervalli di due mesi, quattro acconti, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, il primo dei quali dev'essere corrisposto entro sei settimane dalla data della firma del contratto e del disciplinare.

2. Il versamento di ogni singolo acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo della cauzione e il pagamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati :

a) all'accertamento, da parte dell'organismo d'intervento, che l'interessato ha adempiuto agli obblighi fissati dal disciplinare ;

b) all'invio alla Commissione e all'organismo d'intervento della relazione di cui all'articolo 8, e alla verifica da parte dell'organismo d'intervento, dei dati contenuti in tale relazione ;

c) alla prova che l'interessato ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, la cauzione è incamerata. In tal caso, l'importo in questione è detratto dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, e più precisamente dalle spese risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

Ogni interessato cui sia stata affidata l'attuazione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette alla Commissione e all'organismo d'intervento interessato, anteriormente al 1° gennaio 1980, una relazione circostanziata sull'impiego dei mezzi finanziari concessi dalla Comunità e sui risultati ottenuti. Se a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la durata del contratto eccede tale data, la relazione dev'essere trasmessa, al più tardi, tre mesi dopo la fine del contratto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH